

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sostegno degli investimenti pubblici rappresenta uno dei principali obiettivi della politica economica del Governo. A tale impegno contribuiscono in misura significativa gli interventi adottati con le leggi di bilancio per il 2017 e il 2018. Con la prima è stato istituito il Fondo da ripartire per il bilancio degli investimenti infrastrutturali del Paese con uno stanziamento complessivo di 47,5 miliardi di euro; con la seconda è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per ulteriori 36,1 miliardi di euro. Complessivamente le risorse stanziare nel periodo 2017-2033, sono pari a 83,7 miliardi. Tali stanziamenti sono stati successivamente ridotti con il Decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 per un importo complessivo pari a 585 milioni nel periodo 2018-2029 a favore di interventi urgenti per la città di Genova.

Le risorse complessivamente stanziare sul fondo investimenti ammontano conseguentemente a 717 milioni di euro per l'anno 2018, 1.420 milioni di euro per l'anno 2019, 2.143 milioni di euro per l'anno 2020, 2.150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, 2.450 milioni di euro per l'anno 2024, 2.470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033.

Il Fondo investimenti infrastrutturali intende accrescere la dotazione di capitale materiale e immateriale del Paese, così da accrescere la sicurezza dei cittadini, migliorare la qualità dei servizi pubblici, rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo. Esso deve contribuire a rendere la politica economica più orientata al medio e al lungo termine. Le grandi infrastrutture, la sicurezza delle scuole, la tutela del territorio, lo sviluppo di tecnologie di avanguardia, l'attività di ricerca, la sicurezza interna ed esterna devono infatti poter contare su risorse preordinate su tempi lunghi.

L'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), e successive modificazioni, prevede che le risorse del fondo in questione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, siano ripartite con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare, entro il 31 ottobre 2018.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

Il presente DPCM propone il riparto del Fondo tra Ministeri e aree di intervento tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.

La tabella allegata al DPCM illustra il riparto delle risorse del fondo per i settori di intervento previsti dalla norma (lettere) e per Ministeri, in ciascun anno del periodo 2018-2033.

I programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli interventi adottati saranno oggetto di apposito monitoraggio ai sensi del DLGS 229/2011, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Ciascun Ministero, infine, predisponde una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.



Relazione Tecnica

L'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal decreto legge del 28 settembre 2018, n.109, prevede il rifinanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 della legge 11 dicembre 2016, di 717 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.420 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.143 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di 2.450 milioni di euro per l'anno 2024, 2.470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033. Le predette risorse sono ripartite, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in favore di specifici interventi nei settori: a) trasporti e viabilità, b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.

La proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita, tenuto conto delle proposte formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti e con gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto previsti.

La proposta di riparto delle risorse del Fondo tra Ministeri e tra i settori di intervento indicati dalla norma è illustrata nella tavola dello schema di decreto.

